

## DISCIPLINARE DI GARA

### *norme generali d'appalto e modalità di partecipazione degli operatori economici*

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) e dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

#### OGGETTO DELL'APPALTO:

**Lavori di messa in sicurezza della Chiesa Croce di Lucca in Napoli, nei pressi di Piazza L. Miraglia.**

**CIG: 853106598A**

**CUP: B63H19001100005**

**Importo complessivo dei lavori: € 656.614,56, IVA esclusa**

**Durata dei lavori: 181 giorni**

#### AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

**Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – V.le Lincoln n.5 – 81100 Caserta, tel.0823 274904 – 48, fax: Rip. PEMS: 0823.274692 –**

**Mail PEC: [protocollo@pec.unicampania.it](mailto:protocollo@pec.unicampania.it).**

**Profilo di committente su cui sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016: Albo Ufficiale sul sito informatico [www.unicampania.it](http://www.unicampania.it).**

Questa Amministrazione intende procedere all'affidamento, mediante gara telematica, dei Lavori di messa in sicurezza della Chiesa della Chiesa Croce di Lucca in Napoli, nei pressi di Piazza L. Miraglia. La gara è indetta con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 29/06/2020 e DDG Rep.N.872/2020 prot. N.202022 del 27.11.2020, viene espletata mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) e dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti chiamato "Codice"), aggiornato con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, c.d. "decreto sblocca cantieri", Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 e della legge di conversione n. 120 dell' 11 settembre 2020, (S.O. n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 228 del 14 settembre 2020) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 178 del 16 luglio 2020), recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con contratto da stipulare "a misura e a corpo" ai sensi dell'art. 43 del DPR 207/2010 e da aggiudicare con il criterio del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, ricorrendo all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter dello stesso Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020. In applicazione dell'art. 8 comma 1 lett. c) della legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del Codice. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della stessa legge di conversione, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto interessa un unico edificio, riguarda un'unica tipologia di opere e, per motivi di sicurezza e di coordinamento delle attività, si riducono i rischi interferenti derivanti dalla presenza di più operatori e dal contesto urbano storico in cui è collocato l'immobile.

Per espletare la presente procedura, l'Amministrazione si avvale del sistema informatico per la gestione delle procedure telematiche di acquisto ([URL:https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti](https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti)).

Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP il 17/06/2020 prot. n. 104367 ai sensi dell'art. 26 comma 8, del Codice ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice.



Il Direttore dei lavori ha in data 27.11.2020 rilasciato attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Massimo Magrone, Vicedirigente Responsabile della Ripartizione PEMS.

**- ART. 1 – importo e lavorazioni previste nell'appalto**

L'importo a base d'asta è pari a € 624.081,03, oltre € 32.533,53 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo complessivo dei lavori € 656.614,56, oltre IVA come per legge, come di seguito specificato:

A	Lavori (OG2)	€ 416.812,03
B	Scavi archeologici (OS25)	€ 20.796,09
C	Restauro (OS2A)	€ 65.368,76
D	Impianti (OG11)	€ 121.104,15
	<b>Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso (A+B+C+D)</b>	<b>€ 624.081,03</b>
E	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 32.533,53
	<b>Importo totale dei lavori (A+B+C+D+E)</b>	<b>€ 656.614,56</b>

Non sono ammesse, **pena l'esclusione automatica**, offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o in aumento.

Si precisa che la Stazione Appaltante farà fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, come stabilito dalla Delibera n° 508 del 04.10.2011 della Giunta Regionale della Campania.

Ai fini della determinazione dell'importo dei lavori a base d'asta i prezzi delle lavorazioni sono stati desunti dal Prezzario Generale Opere Edili del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche edizione anno 2018 e dal Prezzario per la Conservazione ed il Restauro delle Opere e dei Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 2006, con aggiornamenti mercuriali all'attualità, tenendo conto delle percentuali di incremento susseguite negli aggiornamenti dei Prezzari LL.PP. Campania dal 2006 ad oggi. Sono state eseguite n. 54 nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di redazione del progetto. Le spese generali sono state fissate al 15% e gli utili al 10%.

Il bando di gara è stato:

- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 142 del 04/12/2020 sensi dell'art. 2 comma 6 del DM 02/12/2016;
- Pubblicato sul profilo del committente: [www.unicampania.it](http://www.unicampania.it).

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Arch. Massimo Magrone, Vicedirigente Responsabile della Ripartizione PEMS.

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice è l'Arch. Andrea Di Sena, libero professionista nominato con DDG. n. 852/2020 di cui al prot. n. 195830 del 23/11/2020.

Gli elaborati tecnici ed amministrativi necessari per formulare l'offerta, allegati al presente disciplinare di gara, sono i seguenti:

- RG.01** Relazione generale
- RS.02** Relazione specialistica consolidamento capriate
- RS.03** Relazione specialistica impianto elettrico
- RS.04** Relazione specialistica impianto idraulico
- RS.05** Relazione specialistica impianto meccanico
- RS.06** Relazione specialistica illuminotecnica
- RS.06.1** Relazione specialistica illuminotecnica cassettonato ligneo
- RS.07** Relazione in materia di sicurezza
- RS.08** Relazione geologica
- RS.09** Relazione geotecnica Trincea areata
- RS.10** Relazione di Calcolo Trincea areata
- RS.11** Tabulato Trincea areata
- CM** Computo Metrico
- EP/AP** Elenco prezzi/Analisi prezzi
- IM** Incidenza manodopera
- IS** Incidenza sicurezza
- LC** Lista Categorie
- SS** Stima Costi Sicurezza



<b>QE</b>	Quadro Economico
<b>CSA</b>	Capitolato Speciale d'Appalto
<b>PSC</b>	Piano di sicurezza e Coordinamento/ aggiornamento COVID19
<b>AR</b>	Analisi e Valutazione dei Rischi
<b>FO</b>	Fascicolo dell'Opera
<b>PM</b>	Piano di Manutenzione
<b>CL</b>	Cronoprogramma Lavori
<b>A.01</b>	Inquadramento urbanistico
<b>A.02</b>	Analisi storica
<b>A.03</b>	Rilievo Fotografico
<b>A.04</b>	Analisi del degrado ed interventi previsti
<b>A.05</b>	Analisi del degrado ed interventi previsti
<b>A.06</b>	Analisi del degrado ed interventi previsti
<b>A.07</b>	Analisi del degrado ed interventi previsti
<b>A.08</b>	Analisi degli interventi
<b>A.09</b>	Consolidamento capriate lignee
<b>A.10</b>	Trincea areata facciata nord
<b>A.11</b>	Interventi di messa in sicurezza
<b>A.12</b>	Riqualificazione sacrestia nuova
<b>A.13</b>	Riqualificazione sacrestia nuova- dettagli costruttivi
<b>A.14</b>	Riqualificazione sacrestia nuova- dettagli costruttivi
<b>A.15</b>	Restauro facciate su via dei Tribunali e Orientale
<b>A.16</b>	Restauro facciate Nord ed Ovest
<b>Ca</b>	Cantierizzazione
<b>EL.01</b>	Schema Corpi Illuminanti e Posizione Quadri
<b>EL.02</b>	Linee Distribuzione
<b>EL.03</b>	Impianto Luci e FM
<b>EL.04</b>	Impianto Rilevazione Fumi
<b>EL.05</b>	Impianto Diffusione Sonora
<b>EL.06</b>	Schema Elettrico Quadro Contatore
<b>EL.07</b>	Schema Elettrico Quadro Sacrestia Nuova
<b>IIS.01</b>	Schema Impianto Idrico: adduzione e scarico
<b>IM.01</b>	Schema Impianto Idronico.

Gli atti sopra elencati sono reperibili al seguente link:  
[http://www.unicampania.it/doc/lavori/atti\\_tecnici.zip](http://www.unicampania.it/doc/lavori/atti_tecnici.zip)

#### Natura dei lavori:

a) **Opere di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali**, per i quali l'impresa esecutrice deve possedere il possesso di requisiti di qualificazione.

b) **Lavori impiantistici (soggetti al D.M. 22/01/2008, n. 37)**: Impianto Elettrico, impianto idrico-sanitario, impianto di climatizzazione, per i quali l'impresa esecutrice deve possedere altresì i requisiti tecnico-professionali abilitanti prescritti dal D.M. 22/01/2008, n. 37 in materia di sicurezza degli impianti tecnici e per i quali la stessa dovrà rilasciare, all'ultimazione dei lavori, la "*dichiarazione di conformità*", ai sensi dell'art. 7 dello stesso DM n. 37/08.

I lavori in oggetto sono riconducibili alle categorie di riferimento **OG2 con la classifica II, OS25 con la classifica I, OS2A con la classifica I e OG11 con la classifica I**.

Si riportano nella seguente tabella, le categorie e le classifiche di riferimento per la qualificazione dei concorrenti:

<b>CATEGORIA</b> (declaratoria)	<b>CATEGORIA</b> (cod.) classifica	<b>IMPORTO</b> (euro)	<b>% SUL</b> <b>TOTALE</b> <b>CATEGORIE</b>	<b>Caratteristiche</b>
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2 II	449.345,56	68,43	- Categoria prevalente - Subappaltabile - Qualificazione obbligatoria - Non è ammesso l'avvalimento (ai sensi dell'art. 146 co. 3 D.Lgs. 50/2016)



Impianti tecnologici	OG11 I	121.104,15	18,44	- Scorporabile - Subappaltabile (Il limite subappaltabile del 30%, di cui al DM 248/2016 (cd. S.I.O.S.), non è computato ai fini del raggiungimento della soglia massima di cui all'art. 105, comma 2 del Codice) - Non è ammesso l'avvalimento - Qualificazione obbligatoria
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	OS2A I	65.368,76	9,96	- Subappaltabile (Il limite subappaltabile del 30%, di cui al DM 248/2016 (cd. S.I.O.S.), non è computato ai fini del raggiungimento della soglia massima di cui all'art. 105, comma 2 del Codice) - Non è ammesso l'avvalimento (ai sensi dell'art. 146 co. 3 D.Lgs. 50/2016) - Qualificazione obbligatoria
Scavi Archeologici	OS25 I	20.796,09	3,17	- Subappaltabile (Il limite subappaltabile del 30%, di cui al DM 248/2016 (cd. S.I.O.S.), non è computato ai fini del raggiungimento della soglia massima di cui all'art. 105, comma 2 del Codice) - Non è ammesso l'avvalimento (ai sensi dell'art. 146 co. 3 D.Lgs. 50/2016) - Qualificazione obbligatoria
TOTALE		656.614,56	100	

Si precisa, inoltre, che:

- è consentito il **subappalto entro il 40%** dell'importo complessivo dei lavori, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice come modificato dall'art. 1 comma 18 della Legge 14 giugno 2019 n. 55, c.d. "*decreto sblocca cantieri*";
- il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 lett. c) del Codice, in mancanza di tale indicazione il subappalto è **vietato**;
- per la categoria OG11:
  - 1) ai sensi del combinato disposto dell'art. 89, co. 11 del Codice e dell'art. 2, co. 1, del D.M. n. 248 del 10/11/2016 non è ammesso l'avvalimento;
  - 2) ai sensi dell'art. 105, co. 5 del Codice è consentito il subappalto nel limite del 30%;
  - 3) ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge 80/2014, è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;
  - 4) ai sensi del combinato dell'art. 105, comma 5 del codice e dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge 80/2014, il concorrente qualificato per la categoria prevalente può ricorrere al c.d. subappalto necessario (o qualificante) nei limiti del 30%. Tale percentuale non è computata ai fini del raggiungimento del limite del 40% di cui all'art. 105 comma 2 del Codice, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 248/2016;
  - 5) non è necessaria la qualificazione SOA ma in sede di gara devono essere documentati i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;
- per le categorie OS2A e OS25:
  - 1) ai sensi del combinato disposto dell'art. 89, co. 11 e dell'art. 146 co. 3 del Codice non è ammesso l'avvalimento;
  - 2) ai sensi dell'art. 105, co. 5 del Codice è consentito il subappalto nel limite del 30%;
  - 3) ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge 80/2014, è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;



- 4) ai sensi del combinato dell'art. 105, comma 5 del codice e dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge 80/2014, il concorrente qualificato per la categoria prevalente può ricorrere al c.d. subappalto necessario (o qualificante) nei limiti del 30%. Tale percentuale non è computata ai fini del raggiungimento del limite del 40% di cui all'art. 105 comma 2 del Codice, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 248/2016;
- 5) non è necessaria la qualificazione SOA ma in sede di gara devono essere documentati i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e smi.

#### - **ART. 2 – Soggetti ammessi alla gara d'appalto**

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in forma singola o associata, anche stabiliti in altri Stati membri, aventi i seguenti **requisiti di partecipazione**:

- 1) **Requisiti di ordine generale:**  
inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) **Requisiti di idoneità professionale:**  
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati membri e non residenti in Italia, mediante iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI al Codice (documentazione a comprova dell'iscrizione da inserire nella documentazione di gara);
- 3) **Requisiti economico - finanziari e tecnici:** qualificazione SOA nella categoria e per la classifica adeguata ai lavori oggetto dell'appalto: **categoria OG2**, con la **classifica II**; **categoria OG11**, con la **classifica I**; **categoria OS2A**, con la **classifica I**, **categoria OS25**, con la **classifica I**, secondo i dettagli riportati nell'Art. 1 del presente disciplinare di gara.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa singola per intero, dagli altri concorrenti come segue:

#### - **ATI orizzontali e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile) ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettere d) ed e) del Codice**

- i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI e, in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate/consorzianti che partecipano alla procedura, dal GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- i requisiti di cui al punto 3) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e impresa/e consorziata/e, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. La mandataria in ogni caso assume requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

#### - **ATI verticali pure ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice:**

- i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI;
- relativamente al requisito di cui al punto 3) la mandataria deve possedere la qualificazione SOA con riferimento alla categoria prevalente, le mandanti devono possedere i requisiti riferiti alla categoria scorporabile assunta;

#### - **ATI miste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice:**

- i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI;
- relativamente al requisito di cui al punto 3) nell'ambito dei sub – raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della



qualificazione, si applicano le disposizioni relative alle ATI di tipo orizzontali. Pertanto, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile possono essere assunti nell'ambito di detti sub – raggruppamenti, nel rispetto dei requisiti percentuali minimi stabiliti per le ATI orizzontali;

In ogni caso l'ATI/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 comma 7 del Codice e, pertanto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete è vietato partecipare anche in forma individuale. La violazione delle predette disposizioni comporta l'**esclusione dalla gara** del concorrente e dell'ATI/Consorzio/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

**- Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile):**

- i requisiti prescritti al precedente punto 3) devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l'esecuzione dell'appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48 comma 7-bis del Codice medesimo, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) – Consorzi stabili - al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Pertanto, nel caso in cui il Consorzio stabile utilizzi, ai fini della qualificazione, i requisiti posseduti da singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dal presente elaborato ai fini dell'avvalimento.

**- Reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice:** rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la





partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (Cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub - associazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **Situazioni di controllo, ex art. 80, comma 5, lett. m) del Codice.**

Ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. m del Codice, **è vietata** la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta **l'esclusione dalla gara**, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:

- indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- dichiarino di aver formulato autonomamente l'offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo Piattaforma, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta. L'Amministrazione procederà **all'esclusione** dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e della documentazione prodotta e le successive determinazioni in ordine all'esclusione avvengono dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione stessa o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

#### **Avvalimento, ex art. 89 del Codice.**

È ammesso l'avvalimento, secondo la disciplina e nei limiti di cui all'art. 89 del Codice.

Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare:

- attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- solo nel caso in cui l'ausiliario ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *"black list"*, dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14/12/2010.

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, per quanto riguarda l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; di conseguenza, ove l'ausiliaria non

abbia messo a disposizione alcuna risorsa, né vi sia stata specificazione di dotazioni, mezzi e personale rese disponibili deve operare il principio secondo cui va esclusa dalla gara pubblica l'impresa che, ai fini della partecipazione, abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale però manchi del tutto la puntuale indicazione delle risorse, dei mezzi o di altro elemento necessario, che si intende mettere a disposizione dell'impresa istante (vedi sentenza n. 5052 del 02/12/2016 del Consiglio di Stato - sezione IV e sentenza n. 1456 del 30/03/2017 del Consiglio di Stato - sezione V). In tali casi si procederà pertanto **all'esclusione automatica e non sarà applicabile il soccorso istruttorio**.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, **il concorrente verrà escluso**, con escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 9 del Codice, **è vietata** l'associazione in partecipazione. Inoltre, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

**Sono comunque esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata sottoscrizione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

#### - **ART. 3 – Garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria) e dichiarazione di rilascio della cauzione definitiva**

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93 del Codice, l'offerta del concorrente dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dalla garanzia provvisoria, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**, a scelta dell'Offerente. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice, l'ammontare della **garanzia provvisoria** è pari al 2 % dell'importo complessivo dei lavori e, pertanto, pari all'importo di:

**€ 13.132,29 (tredicimilacentotrentadue/29)**

1) **La cauzione** potrà essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico:

- **versamento in contanti**, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, **con bonifico o in assegni circolari**, presso l'Ufficio Economato di Ateneo, sito in Napoli, P.zza Miraglia Palazzo Bideri;
- **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.





- 2) **La garanzia fideiussoria**, a scelta dell'Offerente, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La suddetta fidejussione, **a pena di esclusione** dalla gara, deve possedere i requisiti prescritti dall'art. 93 del Codice e deve essere redatta conformemente allo schema denominato "*schema tipo*", di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'art. 84 e dell'art. 93, comma 7 del Codice, qualunque sia la forma di presentazione della garanzia provvisoria prescelta dall'Offerente, trovano applicazione le seguenti riduzioni:

1. i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria;
2. il beneficio della riduzione del 50% della garanzia provvisoria si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ma non è cumulabile con il beneficio di riduzione di cui al precedente punto 1;
3. i concorrenti in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 30% dell'importo della garanzia provvisoria;
4. i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 20% dell'importo della garanzia provvisoria;
5. i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 potranno usufruire del beneficio della riduzione del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.

Per beneficiare delle predette riduzioni, i concorrenti dovranno presentare a Sistema una copia in formato elettronico della certificazione di qualità posseduta, con dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi degli articoli 19 e 38, comma 3, del DPR 445/2000 e s.m.i..

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi e avvalimento, il beneficio delle riduzioni sopra riportate può essere applicato secondo le seguenti specifiche:

- in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti orizzontale, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), del Codice, o di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione;
- in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo verticale, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera d) del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, del Codice, o di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio, aggregazione di imprese di rete;
- In caso di Avvalimento, la certificazione può essere posseduta dal concorrente o dall'impresa ausiliaria. Resta fermo che, nel caso in cui la certificazione utile ai fini del beneficio della riduzione della garanzia, sia presentata dall'impresa ausiliaria, dovrà risultare - da specifica dichiarazione sottoscritta da quest'ultima - che sono messi a disposizione del concorrente i mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.

In caso di fidejussione, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del Codice, la suddetta garanzia, **a pena di esclusione**, deve prevedere espressamente:



- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

Inoltre deve:

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
- riportare l'autentica della sottoscrizione del garante oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

Ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, la suddetta garanzia provvisoria deve avere validità per almeno **n. 180 (centottanta) giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Questa stazione appaltante si avvale della facoltà di rinnovo della garanzia provvisoria e prescrive, pertanto, ai sensi dello stesso art. 93, comma 5, 2° periodo del Codice, che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione di impegno del garante (qualora la garanzia sia stata prestata mediante fidejussione) o del concorrente (qualora la garanzia sia stata prestata direttamente dal concorrente mediante contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) a rinnovare detta garanzia, per l'**eventuale ulteriore periodo** indicato dalla stazione appaltante nel corso della procedura, in ogni caso pari ad un massimo di **180 (centottanta) giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Le dichiarazioni di impegno relative all'ulteriore periodo di massimo 180 giorni, possono essere sostituite dalla dichiarazione - resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente - di non voler mantenere ferma l'offerta oltre i 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. In mancanza di entrambe le dichiarazioni, l'Amministrazione - in prossimità della scadenza della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta - inviterà il concorrente a precisare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC, se:

- la mancanza delle stesse debba essere intesa nel senso che il concorrente non intende mantenere ferma l'offerta oltre i 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (con l'avvertenza che, in questo caso, decorsi i predetti 180 giorni, il concorrente sarà svincolato dalla propria offerta e non parteciperà al prosieguo della gara);
- intende rinnovare la garanzia fideiussoria (o mantenere fermo il deposito cauzionale) per l'ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante, in ogni caso pari ad un massimo di 180 giorni.

In assenza di risposta, il concorrente **sarà escluso automaticamente** dalla gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. A tal fine, si raccomanda ai concorrenti che intendono invocare tale norma di favore, di effettuare una corretta compilazione delle voci del DGUE relative alla qualificazione dell'impresa in termini di micro, piccola, media.

Si precisa che la mancanza della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e/o la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni relativi alla garanzia provvisoria, ivi inclusa la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, la presentazione di una garanzia di valore inferiore a quella dovuta, l'intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, la carenza delle clausole obbligatorie, etc. non costituiscono causa di esclusione automatica ma trova applicazione la disciplina del Soccorso Istruttorio, a condizione però che la cauzione sia stata già costituita alla data di scadenza fissata dal Bando per la presentazione dell'offerta.

Pertanto, ove a seguito di richiesta di regolarizzazione, risulti che la cauzione è stata costituita dopo tale termine, **il concorrente sarà escluso dalla gara.**

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Relativamente alla:

- garanzia provvisoria a corredo dell'offerta rilasciata mediante polizza fideiussoria;
- dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto

L'Amministrazione verificherà che le stesse siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi:

- nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata rilasciata da un intermediario finanziario sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/>;
- nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata rilasciata da un istituto assicurativo: <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>.

Ciò, al fine di assicurare che le garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta e l'esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza.

Ove tale verifica dia esito negativo, l'Amministrazione provvederà ad invitare il concorrente a costituire una nuova garanzia a corredo dell'offerta con le modalità prescritte nel presente paragrafo entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata a mezzo PEC. Il mancato riscontro nei termini sopra indicati determinerà **l'esclusione automatica** del concorrente.

**Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari** sarà effettuato dall'Amministrazione nei termini indicati dall'articolo 93, comma 9, del Codice.

**La garanzia del concorrente aggiudicatario** resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipulazione del contratto.

#### - **ART. 4 – Garanzia definitiva per il contratto e polizza CAR dell'esecutore**

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario – pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria - dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate agli articoli 92 e 93 dello stesso Codice. Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà contenere l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore, munito dei poteri di firma, attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati e del Bando di gara;
- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.

Si applica quanto previsto dall'art. 103 comma 2 del Codice. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, del Codice la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del Codice.



Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice e dell'art. 125 del DPR n. 207/2010, l'appaltatore esecutore dei lavori pubblici deve essere munito, a far data dalla consegna dei lavori, di una polizza assicurativa (**polizza CAR "Contractors All Risk"**) che tenga indenne questa stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato redatto dal Direttore dei Lavori. Considerata la valenza storica, artistica, architettonica e monumentale dell'immobile, **il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile dovrà essere non inferiore a Euro 2.500.000,00.**

La ditta partecipante dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 84 e dall'art. 93, comma 7, del Codice per ottenere il beneficio della riduzione previste sia dell'importo prescritto con la garanzia provvisoria prestata dal concorrente a corredo dell'offerta di gara (*cauzione provvisoria*), ai sensi dello stesso art. 93 del Codice, sia dell'importo eventualmente da prevedere con la successiva garanzia di esecuzione del contratto (*cauzione definitiva*) da prestare in caso di aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente ai sensi dell'art. 103 del medesimo Codice, indicando specificamente quali siano le certificazioni possedute.

#### - ART. 5 – Sopralluogo

##### **Non è previsto l'obbligo di sopralluogo.**

L'obbligo di recarsi sul luogo dei lavori non è stato richiesto dal Responsabile del Procedimento allo scopo di consentire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19. La mancata effettuazione del sopralluogo non configura, pertanto, difetto di un elemento essenziale dell'offerta e, pertanto, non è valutata.

Gli elaborati progettuali contengono sufficienti elementi per la valutazione dell'offerta.

In ogni caso, ogni chiarimento potrà essere richiesto al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Massimo Magrone, Vicedirigente Responsabile della Ripartizione PEMS al n. 081/5666495, mail [massimo.magrone@unicampania.it](mailto:massimo.magrone@unicampania.it).

oppure

utilizzando l'area "Comunicazioni" della piattaforma U-Buy, indicando i dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; chiarimento richiesto alla c.a. del RUP

#### - ART. 6 – Subappalto

È ammesso il **subappalto entro il 40%** dell'importo complessivo dei lavori, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice come modificato dall'art. 1 comma 18 della Legge 14 giugno 2019 n. 55, c.d. "*decreto sblocca cantieri*", a soggetti in possesso, in relazione alla prestazione subappaltata, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Si precisa che la volontà di subappaltare deve essere manifestata in sede di gara come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. c) del Codice. Il concorrente deve indicare le lavorazioni oggetto di subappalto. **In mancanza di tali dichiarazioni, il subappalto è vietato. Si precisa che, in generale, la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto comporta solo l'impossibilità, per il concorrente, ove aggiudicatario, di subappaltare; salvo che per quanto riguarda le ipotesi di subappalto qualificante, per le quali la mancanza della dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di omissione e/o irregolarità della dichiarazione, si procederà in soccorso istruttorio.**

#### - ART. 8 – Modalità di partecipazione alla procedura

Per espletare la presente procedura, l'Amministrazione si avvale della piattaforma telematica Appalti&Contratti e-Procurement U-Buy del Consorzio Interuniversitario CINECA, al servizio del sistema accademico nazionale per la gestione delle procedure telematiche di acquisto (URL: <https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>). Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono di seguito indicate e le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma sono comunque raggiungibili all'interno della sezione "**Istruzioni e Manuali**" della piattaforma.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura esonerano espressamente l'Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità relativa a qualsivoglia



malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.

### **Accesso alla piattaforma telematica e modalità operative**

1. È possibile accedere all'area pubblica della piattaforma telematica dal sito internet:  
<https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>;
2. Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica (nel proseguo piattaforma) sono illustrate nel documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti"*, disponibile nella sezione *"Informazioni"*, cliccando sulla voce *"Accesso area riservata"*;
3. Le modalità operative per la presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle offerte e per il caricamento di tutta la documentazione richiesta nelle presenti *"condizioni di partecipazione"* sono illustrate nel documento denominato *"Guida per la presentazione di un'offerta telematica"*, disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione *"Informazioni"*, alla voce *"Istruzioni e manuali"*.

### **Chiarimenti**

Gli operatori economici, **fino al 15/12/2020**, potranno richiedere, utilizzando l'apposita procedura telematica, chiarimenti in ordine alla documentazione di gara. Pertanto le richieste di chiarimento andranno inoltrate sulla Piattaforma dagli operatori economici registrati attraverso la funzione *"Invia nuova comunicazione"* all'indirizzo internet <https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>, accedendo al dettaglio della presente procedura. L'Amministrazione fornirà pubblicamente **fino e non oltre il giorno 17/12/2020** i chiarimenti richiesti mediante pubblicazione sulla suddetta piattaforma, omettendo ogni indicazione in ordine all'operatore richiedente. **NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE DI CHIARIMENTI INOLTRATI CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE DESCRITTE**

### **Modalità di presentazione dell'offerta**

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma accessibile dal sito internet indicato al precedente paragrafo.

Non saranno ammesse offerte presentate in **modalità cartacea o via PEC. In ogni caso non sarà possibile, a pena di esclusione, la produzione dell'offerta per via telematica e con altro mezzo (cartaceo e/o via PEC);**

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno necessariamente:

1. registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti"*, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile al percorso descritto al precedente paragrafo, ottenendo così le credenziali di accesso;
2. scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
3. predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nelle presenti *"condizioni di partecipazione"*, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle buste digitali meglio specificate in seguito;
4. avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura *"Richiedi variazione dati identificativi"* disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; All'uopo, si raccomanda di procedere in tempo utile all'aggiornamento di eventuali variazioni.
5. scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare





le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

6. predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle istruzioni nel documento denominato "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*", disponibile direttamente nella homepage (accesso pubblico) del portale, nella sezione "*Informazioni*", "*Istruzioni e manual*", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
7. modificare o confermare l'offerta;
8. inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

1. prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, dovranno preferibilmente essere convertiti in formato PDF; comunque, nel caso in cui non si sia operata la conversione indicata come preferenziale dalla stazione appaltante, saranno considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti purché non corrotti o illeggibili, quali ad es. (elenco indicativo): Microsoft Office/Open Office/Libre Office. In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimanendo il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo;
2. la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "*conferma e invia offerta*";
3. oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
4. la piattaforma permette l'upload di file di **dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale**.

La piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nel documento denominato "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*";

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 18:00 del giorno 21/12/2020;

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- "BUSTA AMMINISTRATIVA" per la documentazione amministrativa;
- "BUSTA ECONOMICA" per l'offerta economica;

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta economica, costituirà **causa di esclusione**;

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni da inserire nella Busta Amministrativa potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>, accedendo al dettaglio della presente procedura.

Il dichiarante allega scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

**L'offerta vincolerà il concorrente** ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dalle presenti *“condizioni di partecipazione”* deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato *“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”*, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione *“Informazioni”*, *“Istruzioni e manual”*.

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sul sito internet: <https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su *“Visualizza scheda”*.

Nel caso di procedure di affidamento suddivise in lotti è possibile avere un'anteprima sintetica dei lotti, cliccando su *“lotti”* dalla pagina *“dettaglio procedura”*.

Nella fase di *“Inizio compilazione offerta”* descritta è presente un passo in cui è possibile scegliere a quali lotti si intende partecipare secondo le modalità precisate nel documento *“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”* sopra richiamato.

La *“Busta Amministrativa”*, contiene:

1. **domanda di partecipazione** - resa ai sensi e per gli effetti del DPR n° 445/2000 sulla base del fac-simile **“allegato 1”** predisposto da questa stazione appaltante – debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura, contenente la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice. Si precisa che:

- Nel caso di **Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario non ancora costituiti**, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Occorre inoltre allegare una dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:
  - costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
  - conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo.

Dalle predette dichiarazioni dovrà risultare la composizione del Raggruppamento/Consorzio e le lavorazioni che ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà.

- Per i **Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario già costituiti prima della gara**, occorre allegare una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato DPR, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell'Offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai



sensi dell'art. 48 del Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Per il Consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione di cui sopra devono essere riportati anche i dati dell'atto costitutivo del Consorzio ordinario.

- Nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

2. **Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente**, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso DPR n. 445/00 (ovvero più dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla gara nel caso il concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese esecutrici o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile sia se già costituiti o meno o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del DL 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/04/2009, n. 33 o da un GEIE) ovvero, per i soggetti concorrenti non residenti in Italia ma in uno degli Stati membri indicati all'art.45 del Codice, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, **con la quale il concorrente attesta di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.**, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
3. **Capitolato Speciale di Appalto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante** dell'impresa in segno di incondizionata accettazione delle prescrizioni ivi contenute;
4. **Allegato A1 "Protocollo di legalità"** debitamente sottoscritto digitalmente;
5. **Cauzione provvisoria** - come definita dall'art. 93 del Codice - di **€ 13.132,29 (tredicimilacentotrentadue/29)** pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori, attraverso modello sottoscritto digitalmente attestante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria o, in alternativa, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, nonché dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, come indicato al precedente articolo 3. Per gli operatori economici che presentano la predetta cauzione in misura ridotta, allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 93 comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione;
6. **DGUE - Documento di Gara Unico Europeo**, **DGUE** - debitamente compilato e firmato digitalmente, **a pena di esclusione** dal Rappresentante Legale della Ditta.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:**

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:



- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - 3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
  - 2) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
1. in caso di RTI costituito:  
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
  2. in caso di RTI costituendo:  
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.  
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

## CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

**L'Offerta Economica dovrà essere formulata come ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. Non verranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara e, quindi, in tal caso, il concorrente sarà escluso dalla procedura selettiva. Qualora manchi del tutto l'indicazione del ribasso percentuale offerto, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.**

L'Offerta Economica dovrà essere formulata, **a pena di esclusione**, utilizzando unicamente il modulo appositamente predisposto dalla stazione appaltante.

In tale modulo dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. **In mancanza di tali indicazioni non si potrà procedere ad integrazione mediante il soccorso istruttorio.**

La compilazione della "busta economica", dovrà avvenire secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella piattaforma, e secondo quanto richiesto qui di seguito.



Nello specifico, la procedura telematica per la presentazione dell'OFFERTA ECONOMICA, avviene secondo i seguenti punti:

- Accedere alla voce “*Busta economica*”;
- Compilare l'offerta mediante utilizzo del “Modulo Offerta Economica” predisposta dalla Stazione appaltante;
- Esprimere l'offerta mediante **ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, riportando al massimo 4 cifre decimali. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai quattro richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la Commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.** L'operatore dovrà esprimere l'offerta mediante il ribasso percentuale sulla base d'asta. L'operatore economico dovrà inserire:
  - la percentuale di ribasso offerta e l'importo corrispondente;
  - i costi della sicurezza aziendali (in €, non in percentuale), concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - i costi della manodopera (in €, non in percentuale).
- Firmare digitalmente il modulo. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, i firmatari dell'offerta devono essere quelli abilitati ad impegnare tutti gli operatori economici coinvolti;
- Controllare la correttezza dell'offerta;
- Caricare e salvare sulla piattaforma digitale l'offerta economica firmata digitalmente.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti (a seconda della tipologia di concorrente) degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. In tale ipotesi, tutti i concorrenti partecipanti al futuro raggruppamento dovranno aver dichiarato nella “*Busta amministrativa*” di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione stessa, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e di tutti i mandanti;
- in ogni caso l'Offerta economica può essere sottoscritta digitalmente anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'impresa (procuratore), purché sia prodotta copia autentica o originale della relativa procura notarile da cui si desuma il potere di firma del procuratore.

**Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

L'offerta economica va presentata in bollo competente di euro 16,00, ogni 100 righe o 4 pagine, ai sensi dell'art.3, comma 1, Tariffa (parte I) DM 20/08/1992 e del Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.146 del 26/06/2007. Sono fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Le modalità di inserimento della documentazione di comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo avverrà caricando nella “*busta economica*”, unitamente al PDF firmato digitalmente contenente l'offerta economica, la seguente documentazione firmata digitalmente:

- (in caso di assolvimento in modo virtuale) la scansione di una apposita dichiarazione con cui si attesta che: “L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di <...> n. <...> del <...>”, indicando l'importo dell'imposta assolta con tale modalità;
- (oppure, in caso di assolvimento in modo “cartaceo”) la scansione di una apposita dichiarazione indirizzata al presente Ateneo di aver assolto in modo cartaceo l'imposta di bollo per la procedura





avente ad oggetto l'appalto di che trattasi con incollata/e la/le marca/marche da bollo debitamente annullata/e;

- (oppure, in caso di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno del 2014) scansione del modello F24 quietanzato.

Nel caso di irregolarità dell'offerta ai fini dell'imposta di bollo si procederà ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972.

#### - **ART. 9 – Termine di validità dell'offerta**

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di **n. 180 (centottanta)** giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice. **La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.**

#### - **ART. 10 - Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, temporali ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

#### - **ART. 11 - Esclusione e soccorso istruttorio**

Trova applicazione la procedura di soccorso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 comma 9 del Codice. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, all'offerta temporale e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire i requisiti previsti per la partecipazione e i documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il

concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

In ogni caso, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## - **ART. 12 – Apertura offerte ed espletamento delle operazioni di gara**

L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo** ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice e ss.mm.ii., ricorrendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter dello stesso Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020.

L'esame e la valutazione delle offerte saranno compiute da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata e composta in conformità all'art. 77 del Codice. **La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22/12/2020, alle ore 10:00** presso i locali dell'Ufficio Contratti siti a Caserta in Viale A. Lincoln, n. 5, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Parimenti, si potrà partecipare alla seduta pubblica da remoto (nel caso si rimanda al documento "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*" più volte citato).

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica al seguente URL: <https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>, accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura, sezione "*Comunicazioni dell'Amministrazione*", almeno tre giorni prima della data fissata. Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica, con le stesse modalità di cui al precedente capoverso, almeno tre giorni prima della data fissata.

Il Presidente della Commissione di gara procederà, in seduta pubblica:

- a verificare, a sistema, l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ad attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;
- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo;
- alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo al contempo agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e 76, comma 2-bis, del Codice degli Appalti.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle buste economiche e di trasferimento delle stesse dal RUP/Punto Ordinante alla commissione giudicatrice: le offerte economiche saranno visibili dalla piattaforma solo a conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa, accessibile esclusivamente dietro digitazione a piattaforma di password criptata conosciuta dal RUP/Punto Ordinante e custodita in busta chiusa presso i suoi uffici, presso la sede della Ripartizione PEMS.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa, la Commissione, in seduta pubblica, aprirà le buste contenenti l'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e, quindi, procederà a registrarne il contenuto nel verbale di gara. Sulla base delle Offerte Economiche presentate, la Commissione procederà, tramite le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma U-Buy, a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse. Ai fini di tale individuazione, verrà utilizzato



il metodo previsto dall'articolo 97 commi 2 e 2-bis del Codice e ss.mm.ii., ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, come previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo 97.

Si segnala infine che, ai sensi dell'art. 97, comma 2-ter, del Codice, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

Laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche siano pari o superiori a 5, la Commissione procederà:

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, all'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentino una percentuale di ribasso, pari o superiore alla soglia di anomalia;
- alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso che più si avvicina alla soglia di anomalia senza superarla.

Laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche siano inferiori a 5, la Commissione disporrà la trasmissione degli atti al Responsabile del Procedimento per le verifiche di competenza in ordine alla congruità dell'Offerta sospetta di anomalia risultata prima in graduatoria, sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 1 e da 4 a 7 dell'art. 97 del Codice e ss.mm.ii..

Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta anomala, il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.

Le risultanze delle verifiche del RUP saranno comunicate in successiva seduta pubblica - della cui data di svolgimento sarà data notizia ai concorrenti mediante avviso, inviato con preavviso anche di un solo giorno tramite la piattaforma U-Buy – durante la quale la Commissione, sulla scorta delle risultanze suddette, procederà alla dichiarazione della proposta di aggiudicazione. Si precisa che:

- il concorrente la cui offerta (a seguito della valutazione del RUP in ordine alle giustificazioni presentate) sia risultata anormalmente bassa, sarà escluso dalla procedura;
- il concorrente che, nell'ambito del sub-procedimento avviato per la verifica delle offerte anomale, non abbia presentato le spiegazioni entro il termine stabilito sarà escluso dalla procedura; ciò a prescindere dai contenuti delle spiegazioni tardivamente presentate.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 97 comma 6, ultimo periodo, il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora l'offerta dovesse risultare non congrua, procederà ad effettuare analoga verifica di congruità sull'offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino all'individuazione della prima migliore offerta congrua.

Si rappresenta che, nelle ipotesi in cui più concorrenti abbiano formulato l'Offerta economica con ribassi uguali, ai fini della formulazione della proposta di aggiudicazione si procederà a sorteggio tra i predetti concorrenti.

**Considerato il perdurare dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di sicurezza adottate dall'Amministrazione universitaria, disponibili sul sito dell'Ateneo, le sedute di gara si terranno a distanza, in modalità telematica, attraverso l'applicazione Microsoft Teams. Si rappresenta che alla seduta pubblica potranno partecipare tutti i concorrenti tramite il link fornito nell'avviso di seduta. I delegati degli operatori economici che intendono assistere alla seduta dovranno identificarsi mediante l'invio della delega e della fotocopia di un documento di riconoscimento all'indirizzo email [uff.contratti@unicampania.it](mailto:uff.contratti@unicampania.it)**

#### - ART. 13 – Stipula del contratto

**Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Parimenti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.** La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la gara. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicatario dovrà inoltre presentare prima della stipula del contratto i seguenti documenti:

- cauzione definitiva, secondo forme, termini e modalità di cui all'art. 103 del Codice;
- contratto di costituzione del Raggruppamento temporaneo di imprese e mandato collettivo speciale conferito alla capogruppo;
- polizza assicurativa di cui al capitolato speciale d'appalto e all'art. 4

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto di appalto avverrà entro i sessanta giorni successivi.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 14 dell'art. 32 del Codice, il contratto con la ditta aggiudicataria sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa, non prima di trentacinque giorni consecutivi, dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il pagamento del corrispettivo è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

**Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla gazzetta ufficiale.**

**Sono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di registro e l'imposta di bollo quantificate e comunicate dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.**

#### **- ART. 14 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), s'informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono dall'Università raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall'Università, non saranno oggetto di comunicazione e di diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'articolo 7 del succitato Decreto Legislativo.

#### **- ART. 15 - Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di S. Maria C.V. (CE), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **- ART. 16 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti.

L'appalto è regolato dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i., per le parti in vigore, dalle disposizioni del D.M. 145 del 2000 (Nuovo Capitolato Generale), dal Capitolato Speciale d'appalto, nonché dalle prescrizioni del Bando e del presente elaborato "Disciplinare di gara" che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale. L'appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA RIPARTIZIONE PEAL  
(Dott.ssa Annamaria GRAVINA)